



VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno **otto febbraio duemilaquattordici** alle ore 9,30 (nove e trenta).

A Varese, in una sala del Collegio De Filippi in via Brambilla n. 15.

Avanti a me **ANTONINO FERRARA**, notaio in **Saronno**, iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese.

E' presente:

- ROI Luigi, nato a Varese il giorno 18 marzo 1957, il quale interviene quale Presidente della:

"FEDERAZIONE ITALIANA DELLA CACCIA, SEZIONE PROVINCIALE DI VARESE"

con sede in Varese, via Piave civico n. 9, ove è domiciliato per la carica.

Io notaio sono certo dell'identità personale, qualifica e poteri di firma del comparente, il quale

mi dichiara


che in questo giorno, ora e luogo, trovasi riunita l'assemblea generale del citato ente, per discutere e deliberare in merito all'ordine del giorno di seguito riportato e mi invita a far constare da pubblico verbale le risultanze dell'assemblea e le delibere che la stessa adotterà.

Al che aderendo io notaio do atto di quanto segue:

assume la presidenza, ai sensi del vigente statuto sociale, esso comparente, il quale accerta e dichiara:

- che la presente assemblea è disciplinata dall'articolo 13 dello statuto della "FEDERCACCIA DELLA REGIONE LOMBARDIA" (di seguito "Statuto Regionale");
- che l'assemblea è stata regolarmente convocata, ai sensi di legge e dello Statuto Regionale, come da documentazione conservata agli atti della "FEDERAZIONE ITALIANA DELLA CACCIA, SEZIONE PROVINCIALE DI VARESE", in prima convocazione per il giorno 7 febbraio 2014 e, essendo andata deserta detta adunanza, in seconda convocazione per oggi in questo luogo alle ore 9;
- che lo Statuto Regionale prevede che l'assemblea provinciale sia costituita dai presidenti delle sezioni comunali ciascuno dei quali dispone di un numero di voti pari al numero dei soci da ciascuno di essi rappresentato;
- che, al fine del calcolo dei quorum costitutivo e deliberativo, l'elenco delle sezioni comunali della "FEDERAZIONE ITALIANA DELLA CACCIA, SEZIONE PROVINCIALE DI VARESE" con il relativo numero di iscritti, risulta dal documento che si allega al presente verbale sotto la lettera "A";
- che sono presenti, in proprio e per delega - avendone accertata l'identità e la legittimazione ad intervenire alla presente assemblea - complessivi numero 56 (cinquantasei) Presidenti di sezioni comunali e/o delegati portanti un numero complessivo di 1.296 (milleduecentonovantasei) voti, dei totali numero 1.866 (milleottocentosessantasei) voti disponibili, come risulta dal foglio di presenza già allegato sotto la lettera "A" e dalle deleghe conferite che verranno conservate agli atti della "FEDERAZIONE ITALIANA DELLA CACCIA, SEZIONE PROVINCIALE DI VARESE";
- che per il Consiglio Direttivo, oltre ad esso comparente, Presidente, sono

Registrato a VARESE
il 12/02/2014
n. 842 serie 1T
€ 245,00



presenti i signori Carcano Dario, Fanchini Franco, Graziani Angelo, Tomasini Silvio, Baratelli Francesco, Bottini Adriano, Caprioli Luigi, Sala Sergio, Ferrario Roberto, Buson Gilberto, Cariola Gianantonio, Niada Nazaro e Ranzoni Angelo mentre ha giustificato la propria assenza il consigliere signor Indoni Gianluigi;

- che lo Statuto Regionale prevede che possano intervenire all'assemblea provinciale, senza diritto di voto, i Consiglieri provinciali, sopra indicati, i componenti dell'Assemblea Regionale e il Presidente della stessa - questi con solo diritto di parola - i Revisori dei Conti provinciali, i Commissari straordinari e i Presidenti delle Associazioni settoriali provinciali. Il Presidente dà quindi che nessuno dei soggetti indicati è intervenuto;

- che lo Statuto Regionale prevede che l'assemblea provinciale in seconda convocazione, sia regolarmente costituita quando sia rappresentato almeno un terzo degli iscritti della provincia;

d i c h i a r a

la presente assemblea validamente costituita ed atta a deliberare sul seguente

- ordine del giorno -

- 1) Apertura dei lavori e breve relazione introduttiva del Presidente;
- 2) Discussione della bozza di statuto proposta;
- 3) Approvazione, con il supporto e la supervisione dello Studio Notai Associati Ferrara Barresi, della bozza di statuto proposta;
- 4) Varie ed eventuali.

* * * * *

Il Presidente espone agli intervenuti una breve relazione introduttiva, al termine della quale introduce il secondo e il terzo punto all'ordine del giorno, proponendone la trattazione congiunta.

Il Presidente relaziona i presenti sulla proposta di adozione del nuovo statuto il cui testo è stato precedentemente inviato a tutte le sezioni comunali e distribuito ai presenti, precisando che tale documento è il primo che viene adottato dalla "FEDERAZIONE ITALIANA DELLA CACCIA, SEZIONE PROVINCIALE DI VARESE" come statuto proprio della sezione provinciale e che, quindi, lo stesso non va in alcun modo a modificare le previsioni dello Statuto Regionale.

Il Presidente informa che la federazione regionale aveva suggerito di inserire nello statuto oggi in discussione il limite di due mandati consecutivi per le cariche di presidente e consigliere provinciale e che il Consiglio Direttivo non ha però ritenuto opportuno procedere in tal senso in quanto è spesso difficile trovare persone che vogliano assumere dette cariche e il limite al mandato aggraverebbe ulteriormente tali difficoltà.

Comunque, propone di procedere a una votazione preliminare sulla proposta di inserire nell'adottando statuto il limite ai due mandati consecutivi per le cariche di presidente e consigliere provinciale.

* * * * *

Si procede quindi alla suddetta votazione. Sono le ore 10 (dieci).

L'assemblea, con il voto contrario dei signori Ferrazzi Mario, portante 25 (venticinque) voti e Cerisara Roberto, portante numero 8 (otto) voti, respinge la proposta di inserire nello statuto il limite ai due mandati consecutivi per le cariche di presidente e consigliere provinciale.

* * * * *

Si apre la discussione sul testo di statuto proposto e precedentemente distribuito.

Interviene il signor Ferrazzi Mario, Presidente della sezione di Cardano al Campo, il quale chiede spiegazioni sul motivo per cui ogni Regione ha uno statuto diverso.

Prende la parola il signor Porto Bonacci Eugenio, Presidente della sezione di Brinzio, il quale richiede chiarimenti in relazione al progetto di adozione dello statuto per le sezioni comunali.

Infine, interviene il signor Rusconi Tiziano, Presidente della sezione di Marzio, per sottolineare le difficoltà che si riscontrano nelle sezioni comunali nel raggiungimento del quorum richiesto per le elezioni in tali sezioni.

Il Presidente risponde quindi alle richieste degli intervenuti.

* * * * *

Al termine della discussione, nessun altro chiedendo la parola, l'Assemblea, preso atto delle proposte del Presidente, nessuno degli intervenuti opponendosi agli argomenti posti all'ordine del giorno

DELIBERA

A) di adottare il testo di statuto così come proposto dal Presidente, che si allega al presente verbale sotto la lettera "B";

B) di dare mandato al legale rappresentante pro tempore, per l'adozione dello statuto, come sopra deliberato, con facoltà di compiere tutte gli adempimenti in tale senso necessari.

* * * * *

A questo punto, alle ore 10,10 (dieci e dieci), il Presidente, accerta e proclama che la presente delibera è stata adottata, con il metodo dell'approvazione verbale, all'unanimità.

* * * * *

Null'altro essendovi da deliberare, il presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore 10,30 (dieci e trenta).

Si omette la lettura degli allegati per dispensa avuta dal componente e dai partecipanti all'assemblea.

Io notaio ricevo il presente atto che è stato dattiloscritto da persona di mia fiducia e da me completato e **letto al componente** che lo approva e lo sottoscrive alle ore 12 (dodici)

Occupi sei facciate sin qui di due fogli.


Firmato:

Roi Luigi

Antonino Ferrara notaio



ALLEGATO A DEL REPERTORIO N 58600/23701
 NOTAIO ANTONINO FERRARA

N. prog.	SEZIONE	N. iscritti	Presidente di Sezione	Firma presenza
1	ABBIAIE GUAZZONE	6	LOMAZZI ROBERTO	<i>Roberto</i>
2	ALBIZZATE	14	RABUFFETTI GIANCARLO	<i>Giancarlo Rabuffetti</i>
3	ARCISATE	35	MENTASTI MASSIMO	
4	ARSAGO SEPRIO	15	ESPOSITO ANTONIO MICHELE	<i>Antonio Esposito</i>
5	AZZATE	7	CAPRETTI GIANBATTISTA	<i>Gianbattista Capretti</i>
6	AZZATE S. UBERTO	4	BOLOGNESE FABRIZIO	<i>Fabrizio Bolognese</i>
7	BARASSO	6	PEDRETTI MASSIMO	<i>Massimo Pedretti</i>
8	BESNATE	20	SALA SERGIO	<i>Sergio Sala</i>
9	BODIO LOMNAGO	22	SAVELLI FRANCESCO	<i>Francesco Savelli</i>
10	BREBBIA	14	CAROLO GIUSEPPE	<i>Carolo Giuseppe</i>
11	BRENNO USERIA	17	TRABUCCHI FRANCESCO	
12	BRENTA	21	ROSSI DIEGO CARLO <small>GIANNINO</small>	<i>Diego Rossi</i>
13	BRINZIO	7	PORTO BONACCI EUGENIO	<i>Eugenio Porto</i>
14	BRISSAGO VALTRAVAGLIA	7	MASSA GIANDOMENICO	<i>Giandomenico Massa</i>
15	BRUNELLO	5	GAGLIAN GIOVANNI	<i>Giovanni Gaglian</i>
16	BUGUGGIATE	5	LUBIAN RENATO	<i>Renato Lubian</i>
17	BUSTO ARSIZIO	117	CACCIA LUIGI	<i>Luigi Caccia</i>
18	CAIRATE	23	BUSON GILBERTO	<i>Gilberto Buson</i>
19	CANTELLO	68	BOTTINI ADRIANO	<i>Adriano Bottini</i>
20	CARDANO AL CAMPO	25	FERRAZZI MARIO	<i>Mario Ferrazzi</i>
21	CARNAGO	8	CERISARA ROBERTO	<i>Roberto Cerisara</i>
22	CARONNO PERTUSELLA	25	ARDENGHI STEFANO	<i>Stefano Ardenghi</i>
23	CARONNO VARESI	13	MADDALENA GIUSEPPE	<i>Giuseppe Maddalena</i>
24	CASALE LITTA	8	TURRI GIANANDREA	<i>Gianandrea Turri</i>
25	CASCIAGO	5	ZANOTTI PAOLO	
26	CASCINA MUSCHIONA	20	MIGLIAVACCA ENRICO	<i>Enrico Mignavacca</i>
27	CASORATE SEMPIONE	24	CAVION FRANCESCO	<i>Francesco Cavion</i>
28	CASSANO MAGNAGO	32	BRUTTOMESSO TIZIANO	<i>Tiziano Bruttomesso</i>
29	CASSANO MAGNAGO S. UBERTO	10	MARZUOLO SILVIO	<i>Silvio Marzuolo</i>



Biz



30	CASTELLANZA	13	BERGAMO ENZO
31	CASTELSEPRIO	2	MARIANI GUIDO
32	CASTELVECCANA	20	LANA NELLO
33	CASTIGLIONE OLONA	17	SOLETTA ANTONINO <i>Roberto</i>
34	CASTIGLIONE OLONA s. UBERTO	13	PORETTI FRANCO <i>Roberto</i>
35	CASTRONNO	2	
36	CIMBRO	5	RONCARI GIORDANO
37	CISLAGO	11	CAPPELLETTI PIERLUIGI <i>Roberto</i>
38	CITTIGLIO	19	RIMAZZA DARIO <i>Roberto</i>
39	CLIVIO	6	RIZZI GIANCARLO
40	COCQUIO TREVISAGO	1	BARICHELLA OTELLO
41	CORGENO	5	BATTAGLIA GIANNI <i>Roberto</i>
42	CROSIO DELLA VALLE	12	BOSETTI SILVANO <i>Roberto</i>
43	CRUGNOLA	7	VIRENTI ANTONELLO
44	CUASSO AL MONTE	38	SALVO DAVIDE <i>Roberto</i>
45	CUNARDO	24	BULGHERONI LUIGI <i>Roberto</i>
46	CACCIATORI DELLA VALCUVIA	30	CUCCURRU ANGELO
47	CUVIO	12	FINOCCHI ENRICO
48	DAVERIO	8	PRINA ANGELO
49	FAGNANO OLONA	19	PERIN GIORGIO <i>Roberto</i>
50	GALLARATE	73	BAU' ALESSANDRO <i>Roberto</i>
51	GALLIATE LOMBARDO	6	BRAMASCHI MARIO
52	GAVIRATE	7	BOSATELLI LUIGI
53	GAZZADA SCHIANNO	4	NOVELLO CHRISTIAN
54	GERENZANO	30	CHIZZONITI AURELIO
55	GOLASECCA	8	BALDASSARI ANTONIO
56	GORLA MAGGIORE	7	COLOMBO PIETRO ANGELO <i>Roberto</i>
57	GORLA MINORE	3	RABOLINI RODOLFO <i>Roberto</i>
58	GRANTOLA	23	FERRARIO ROBERTO <i>Roberto</i>
59	INDUNO OLONA	28	FANCHINI FRANCO <i>Roberto</i>




Roberto

60	ISPRA		11	PONTI MARTINO		<i>Roberto Quattrone</i>
61	JERAGO CON ORAGO		3	SCALTRITTI SANTINO		<i>Antonio Jacopone</i>
62	LAVENA PONTE TRESA		10	LORETO FERDINANDO		
63	LAVENO MOMBELLO		13	REGGIORI ALVARO		
64	LONATE POZZOLO		33	PIATTI SANTINO		<i>Antonio Jacopone</i>
65	LUINO		40	PROVINI LIVIO		<i>R. P.</i>
66	LUVINATE		2	PENATI ANGELO		
67	MALNATE		10	DAL BOSCO ARMANDO		
68	MARNATE		25	GIUSTO FRANCO		
69	MARZIO		20	RUSCONI TIZIANO		<i>Antonio Jacopone</i>
70	MERCALLO		5	VARALLI ENRICO		<i>Antonio Jacopone</i>
71	MORAZZONE		39	NOVELLO GIUSEPPE		<i>Antonio Jacopone</i>
72	MORNAGO		17	INDONI GIANLUIGI		
73	NORD VERBANO		44	RANZONI ANGELO		<i>R. P.</i>
74	OLGIATE OLONA		36	MALTAGLIATI CLEMENTE		
75	ORAGO		10			
76	ORIGGIO		19	VIOLA DAVIDE		
77	PORTO VALTRAVAGLIA		12	CIPOLLA G. PIERO		
78	SAMARATE		11	INTROINI ROLANDO		
79	SAN MACARIO DI SAMARATE		13	TESTA FRANCO		<i>Antonio Jacopone</i>
80	SARONNO		39	CHITI ROBERTO		<i>Antonio Jacopone</i>
81	SESTO CALENDE		8	SQUELLATI DELIO		<i>Antonio Jacopone</i>
82	SOLBIATE ARNO		1			
83	SOLBIATE OLONA		13	CAPRIOLI LUIGI		<i>Antonio Jacopone</i>
84	SOMMA LOMBARDO S. UBERTO		20	PERUZZOTTI LINO		<i>Antonio Jacopone</i>
85	SOMMA LOMBARDO		6	FORCHIN BRUNO		<i>Antonio Jacopone</i>
86	SUMIRAGO		18	ZOTTI DORIANO		<i>Antonio Jacopone</i>
87	TAINO		8	MAGAGNA CLAUDIO		<i>Antonio Jacopone</i>
88	TERNATE		31	BARATELLI FRANCESCO		<i>Antonio Jacopone</i>
89	TRADATE		64	NIADA NAZARO		<i>Antonio Jacopone</i>


BiZzy



90	TRAVEDONA MONATE	6	MAFFEIS CESARE	<i>Chafferi Cesare</i>
91	UBOLDO	33	SIRONI ENRICO	
92	UBOLDO S. UBERTO	4		
93	VARANO BORGHI	4	MONCIARINI DIEGO	
94	VARESE	35	MINAZZI CLAUDIO	<i>Gianni</i>
95	VARESE (PROVINCIALE)	67		<i>Chafferi Cesare</i>
96	VARESE SAN FERMO	30	ALINI CESARE	
97	VEDANO OLONA	18	CRUGNOLA EDOARDO	<i>Gianni</i>
98	VENEGONO SUPERIORE	16	CATTANEO GIUSEPPE	
99	VERGIATE	21	MAGGI VALERIO	<i>Maggi Valerio</i>
100	VIGGIU'	15	GUERRA PIERANDREA	
		1866		




Di Zuzo





FEDERAZIONE ITALIANA della CACCIA
Sezione Provinciale di VARESE

STATUTO



Art. 1

Denominazione, personalità giuridica, sede

La **Federazione Italiana della Caccia, Sezione Provinciale Di Varese** (di seguito denominata **Federcaccia Varese**), è un'Associazione apartitica, senza scopo di lucro, costituita dalle Sezioni Comunali e Intercomunali di Federcaccia e dai loro Associati.

Essa ha personalità giuridica di diritto privato ai sensi dell'art.1 del D.P.R. 23 dicembre 1978 ed ha sede propria sita nel Comune di Varese in conformità ai deliberati del proprio Consiglio Provinciale.

E' Associazione costituente la **Federazione Italiana della Caccia della Regione Lombardia** con le altre **Sezioni Provinciali**.



Ri Zigi



Art. 2

Fini istituzionali

- 2.1 La Federaccia Varese elabora programmi per la gestione del territorio e della fauna selvatica e per lo svolgimento dell'attività venatoria e di quella sportiva ad essa connessa.
- 2.2 La Federaccia Varese provvede, in particolare, all'organizzazione dei propri Soci (di seguito denominati Federacciatori) e alla salvaguardia dei loro interessi.
- 2.3 La Federaccia Varese, in relazione a tali fini, provvede, tra l'altro, al coordinamento delle iniziative delle Sezioni Comunali e Intercomunali e delle proposte per i calendari venatori provinciali al fine di armonizzare l'esercizio della caccia nelle province della regione.
- 2.4 La Federaccia Varese sviluppa, altresì, iniziative di carattere ecologico e di protezione civile quali l'azione antincendio, la prevenzione e repressione del bracconaggio, la vigilanza sulle acque interne, sia attraverso la struttura associativa propria, che attraverso la collaborazione con le associazioni di settore, in particolare con quelle agricole.
- 2.5 La Federaccia Varese concorre, per quanto di sua facoltà e competenza, al perseguimento dei fini previsti dall'Art. 4 Comma 7 dello Statuto della Federaccia Lombardia e dall'articolo 2 dello Statuto della Federazione Italiana della Caccia Nazionale e per tale ragione i suoi soci sono tenuti ad osservare, oltre alle norme del presente statuto, anche quelle contenute nello statuto della Federazione Regionale e Nazionale, nonché i relativi regolamenti e le disposizioni contenute nelle delibere adottate dai competenti Organi federali.

Art. 3

Sezione Provinciale

- 3.1 La Sezione Provinciale di Varese ha sede nel Comune di Varese; essa svolge, nel territorio di sua giurisdizione, i compiti connessi ai fini istituzionali della Federazione Italiana della Caccia Nazionale e della Federaccia Lombardia.
- 3.2 La Sezione Provinciale di Varese provvede altresì:
 - a) all'educazione venatoria e alla preparazione tecnico-culturale degli iscritti e degli aspiranti cacciatori della provincia avendo, soprattutto, cura di formare dirigenti qualificati per la gestione sociale del territorio per fini faunistico-venatori e ad organizzare corsi per guardie volontarie;
 - b) ad iniziative a carattere culturale, ricreativo e propagandistico;
 - c) all'organizzazione di gruppi di difesa ambientale e di protezione civile, in particolare con funzioni di antincendio, di vigilanza sulle acque interne e di antibracconaggio;
 - d) alla promozione, coordinamento e controllo dell'attività delle sezioni e sottosezioni Comunali e Intercomunali;
 - e) alla organizzazione di mostre, concorsi e altre iniziative a carattere ecologico, agonistico-sportivo, venatorio e cinofilo.

Art. 4 Organi della Sezione Provinciale

- 4.1 Sono organi della Sezione Provinciale:
- l'Assemblea;
 - il Presidente;
 - il Consiglio direttivo e la Giunta esecutiva;
 - il Collegio dei Revisori dei Conti;
 - il Collegio dei Probiviri.
- 4.2 Sono organi periferici della Sezione Provinciale le Sezioni e Sottosezioni Comunali e Intercomunali.

Art. 5 Assemblea Provinciale

- 5.1 L'Assemblea è costituita dai Presidenti o dai Delegati delle Sezioni Comunali e Intercomunali i quali votano per rappresentanza, disponendo di un numero di voti pari al numero dei soci da ciascuno di essi rappresentato. In caso d'impedimento, i Presidenti delle Sezioni Comunali e Intercomunali possono farsi rappresentare da altro componente del Consiglio direttivo comunale o Intercomunale, delegato per iscritto.
- 5.2 Possono intervenire altresì all'Assemblea, senza diritto di voto, i Consiglieri Provinciali e i componenti dell'Assemblea Regionale, i Revisori dei Conti Provinciali, i Commissari straordinari ed i Presidenti delle Associazioni settoriali Provinciali.
- 5.3 L'Assemblea è convocata dal Presidente Provinciale, previa delibera del Consiglio direttivo, in via ordinaria una volta all'anno, entro il 30 APRILE per l'approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo.
- 5.4 L'Assemblea può essere convocata in via straordinaria, ogni qualvolta il Consiglio direttivo lo ritenga opportuno o quando venga richiesto, con motivata istanza, firmata individualmente, da Presidenti di Sezione che rappresentino almeno un terzo degli iscritti nella provincia.
- 5.5 L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, deve essere fissata in prima e seconda convocazione. In prima convocazione essa è validamente costituita con la presenza dei presidenti rappresentanti almeno la metà più uno degli iscritti nella provincia. In seconda convocazione, da fissarsi nello stesso giorno e luogo della prima ad un'ora di distanza, l'Assemblea è costituita validamente quando sia rappresentato almeno un terzo degli iscritti della provincia. L'Assemblea che procede all'elezione degli organi federali è validamente costituita, anche in seconda convocazione, se sono presenti i componenti che rappresentino la metà più uno degli associati.
- 5.6 Le deliberazioni dell'Assemblea, tranne quelle elettive, sono valide quando riportino l'approvazione della maggioranza dei soci rappresentati.
- 5.7 L'Assemblea deve essere convocata almeno dieci giorni prima della data stabilita con lettera personale.
- 5.8 Possono partecipare ai lavori dell'Assemblea Provinciale, con il solo diritto di parola i componenti dell'Assemblea Regionale e il Presidente Regionale.
- 5.9 Norme regolamentari particolari per l'elezione del Consiglio Provinciale:

- Le candidature per l'elezione del Consiglio sono suddivise, al fine di garantire la corretta rappresentatività territoriale, per settori geografici la cui determinazione spetta al Consiglio direttivo che ha deliberato la convocazione dell'Assemblea elettorale.
- In caso si renda necessaria la surroga di uno o più consiglieri si utilizzeranno, in forma primaria, i nominativi dei non eletti per singolo settore geografico salvo i casi in cui, per mancanza di nominativi o indisponibilità esplicita e manifesta dei medesimi, si renda necessaria un'elezione parziale (relativa solo a quel settore) alla prima assemblea utile.
- Le liste con le candidature dovranno essere sottoscritte da almeno 5 Presidenti di Sezioni Comunali o Intercomunali.
- L'elettore può indicare (apponendo il segno X sul nome) un numero massimo di nominativi la cui determinazione (numero totale) spetta al Consiglio direttivo che ha deliberato la convocazione dell'Assemblea elettorale.
- Per ogni settore geografico si potrà esprimere una sola preferenza o optare per un solo nominativo alternativo, purché Socio della F.I.d.C. da almeno 3 anni ed in regola con il pagamento della tessera sociale.
- In totale il numero dei nominativi indicati e/o prescelti non deve comunque essere superiore al numero massimo di nominativi determinati dal Consiglio direttivo che ha deliberato la convocazione dell'Assemblea elettorale.
- E' ammesso il voto di lista che, barrando il numero della lista prescelta, automaticamente assegna la preferenza dell'elettore a tutti i nominativi della lista.
- Ogni Elettore dispone di un numero di voti pari al numero di Soci della propria Sezione Comunale o Intercomunale.

Art. 6

Consiglio direttivo e Giunta esecutiva Provinciale

- 6.1 LA Sezione Provinciale è retta da un Consiglio direttivo composto da almeno nove membri effettivi (il numero dei membri effettivi viene stabilito, all'inizio di ogni ciclo federale, dal Consiglio direttivo che ha deliberato la convocazione dell'Assemblea elettorale) eletti ai sensi del successivo art. 18 e che durano in carica per 5 anni.
Il Consiglio direttivo elegge, nel proprio ambito con votazione segreta, il Presidente, uno o più Vicepresidenti ed il Segretario della sezione, il quale può espletare anche compiti di tesoriere.
Il Consiglio elegge altresì i Rappresentanti nell'Assemblea Regionale secondo il numero stabilito dal regolamento di attuazione regionale.
Alle sedute del Consiglio possono assistere, senza diritto di voto, i componenti dell'Assemblea Regionale e i Presidenti delle associazioni settoriali Provinciali.
- 6.2 La Giunta esecutiva è composta dal Presidente, da uno o più Vicepresidenti, dal Segretario e da almeno due membri eletti dal Consiglio direttivo nel suo ambito.
La Giunta assicura l'espletamento delle competenze delegate dal Consiglio.
- 6.3 Il Segretario della Sezione coadiuva il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni, redige i verbali delle riunioni del Consiglio direttivo e della Giunta, che sottoscrive insieme al Presidente.

Art. 7
Presidente Provinciale



- 7.1 Il Presidente Provinciale ha la legale rappresentanza della Sezione; convoca e presiede l'Assemblea, il Consiglio direttivo e la Giunta e ne cura l'esecuzione delle delibere. Il Presidente è responsabile del funzionamento della Sezione unitamente al Consiglio direttivo.
- 7.2 Le funzioni vicarie sono di competenza del Vicepresidente più anziano di carica; in caso di parità di carica, del più anziano di età.
- 7.3 In caso di assenza o impedimento dei Vicepresidenti, le funzioni sono esercitate dal Consigliere più anziano di età.
- 7.4 In caso di dimissioni o di impedimento permanente del Presidente, il Consiglio direttivo procede entro trenta giorni alle nuove elezioni.
- 7.5 Il Consiglio Direttivo può determinare una indennità economica mensile per il Presidente Provinciale.

Art. 8
Collegio dei Revisori dei conti

- 8.1 In occasione dell'elezione del Consiglio direttivo Provinciale si provvede alla elezione del Collegio dei Revisori dei Conti composto da almeno tre membri effettivi e due supplenti, anche non soci. Il Collegio controlla la regolare tenuta della contabilità.
- 8.2 I Revisori possono partecipare alle riunioni del Consiglio direttivo, senza diritto di voto.
- 8.3 Il Collegio resta in carica per cinque anni e non decade qualora, per qualsiasi motivo, sia venuto a decadere il Consiglio direttivo Provinciale.

Art. 9
Collegio dei Probiviri Provinciale

- 9.1 In occasione dell'elezione del Consiglio direttivo si provvede alla elezione del Collegio dei Probiviri composto da tre membri effettivi e due supplenti, eletti tra persone di specchiata moralità, residenti in un Comune della provincia. Il Collegio elegge nel proprio seno, mediante votazione segreta, il Presidente. In caso di impedimento del Presidente, il Collegio è presieduto dal componente più anziano di età.
- 9.2 Il Collegio dei Probiviri giudica entro trenta giorni dalla richiesta degli interessati di qualunque controversia relativa all'attività associativa o sportiva, nonché fra quelle insorte fra i soci e le sezioni Comunali e Intercomunali. Il Collegio esercita altresì funzioni di giudice disciplinare nei confronti di soci che si siano resi responsabili di mancanze e violazioni degli obblighi di correttezza, lealtà e probità sportiva e associativa, di violazioni delle norme federali e del presente statuto, nonché di violazioni alle leggi e regolamenti relativi alla caccia, nonché per comportamenti scorretti od ostativi all'espletamento dell'attività delle GG.VV.VV. della Federcaccia.



- 9.3 Il Collegio giudica senza formalità, ma previa contestazione degli addebiti e concessione di un termine di almeno quindici giorni per le giustificazioni, con facoltà per il socio nei cui confronti si procede di essere sentito personalmente e di farsi assistere da persona di sua fiducia. Il Collegio, ove ritenga fondato l'addebito, può applicare le seguenti sanzioni:
- a) censura;
 - b) deplorazione;
 - c) sospensione dall'attività della sezione per un periodo di tempo non superiore a 1 anno, quando la mancanza addebitata al socio sia di rilevante gravità o vi sia recidiva nelle sanzioni di cui alle precedenti lettere a) e b);
 - d) esclusione dalla Sezione quando sia accertato che il socio abbia posto in essere comportamenti incompatibili con la partecipazione alla Sezione o in violazione del vincolo di giustizia o qualora sia già ripetutamente incorso nella sospensione;
 - e) Il socio sospeso per oltre sei mesi potrà essere reintegrato previa sua richiesta al Consiglio Provinciale e votazione favorevole espressa con voto segreto. Il socio così reintegrato non potrà ricoprire cariche nel quinquennio successivo.
- 9.4 Avverso i provvedimenti del Collegio che devono essere comunicati con lettera raccomandata all'interessato, è ammesso il ricorso al Collegio dei Probiviri dell'Associazione Regionale con reclamo motivato da proporsi entro dieci giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione.
- 9.5 Il Collegio dei Probiviri giudica, in prima istanza, sulle controversie fra sezioni Comunali e Intercomunali, fra queste e la Sezione Provinciale e su quelle fra soci e dirigenti della Sezione Provinciale.
- 9.6 Il Collegio dei Probiviri giudica in via definitiva sui ricorsi relativi alle elezioni di tutti i dirigenti a livello comunale e sull'elezione del Collegio dei Revisori dei Conti.
- 9.7 Il Collegio dei Probiviri giudica in prima istanza sui ricorsi avverso l'elezione dei dirigenti Provinciali.
- 9.8 Eventuali controversie sull'elezione del Collegio dei Probiviri sono di competenza del Collegio dei Probiviri Regionale.
- 9.9 Il Collegio adotta le proprie decisioni entro sessanta giorni dal ricevimento degli atti, sentiti gli interessati. Il Segretario della Sezione Provinciale cura l'esecuzione di tali decisioni.

Art. 10

Disposizioni concernenti l'Assemblea Provinciale dei Presidenti e compiti della medesima

- 10.1 L'Assemblea delibera sugli argomenti indicati nell'ordine del giorno o su quelli sopravvenuti, urgenti ed indifferibili.
- Essa provvede:
- ad approvare i bilanci preventivo e consuntivo e la relazione tecnico-morale-finanziaria da trasmettere al Consiglio Regionale nei termini prescritti;
 - ad eleggere i membri del Consiglio direttivo, del Collegio dei Revisori e del Collegio dei Probiviri;

- 10.2 Il Consiglio direttivo, all'atto della convocazione dell'Assemblea elettiva, nomina la Commissione elettorale e determina il numero dei componenti il Consiglio direttivo. I membri della Commissione elettorale non hanno diritto di voto e non sono eleggibili.
- 10.3 I soci sono eleggibili alle cariche sociali purché possano dimostrare una permanenza associativa continuata di almeno 3 anni e risultino in regola con il pagamento della tessera sociale.

Art. 11

Compiti del Consiglio direttivo e della Giunta esecutiva

- 11.1 Il Consiglio direttivo gestisce la Sezione Provinciale nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente Statuto e nei Regolamenti. Il Consiglio direttivo decide sulle questioni di indirizzo attinenti l'attività della Sezione e redige i bilanci da sottoporre all'Assemblea.
- 11.2 Il Consiglio direttivo provvede alla designazione dei rappresentanti negli organismi venatori ed ambientali di interesse Provinciale.
- 11.3 Il Consiglio direttivo coordina e indirizza l'attività delle sezioni Comunali e Intercomunali e attua le direttive deliberate dall'Assemblea Provinciale.
- 11.4 Le riunioni del Consiglio direttivo si tengono almeno una volta ogni quattro mesi e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno.
- 11.5 Le sedute sono valide quando sia presente almeno la metà più uno dei componenti. Il Consiglio direttivo adotta le deliberazioni a maggioranza dei presenti; in caso di parità è determinante il voto di chi presiede.
- 11.6 Un terzo dei Consiglieri può chiedere la convocazione del Consiglio direttivo con richiesta motivata e previa presentazione dell'ordine del giorno. I Consiglieri che, salvo giustificato motivo scritto, non prendono parte per tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio direttivo, decadono dalla carica.
- 11.7 Alla sostituzione dei Consiglieri che cessano dalla carica, si provvede mediante surrogazione, con il primo dei non eletti del settore geografico di appartenenza ovvero, in mancanza, con elezioni parziali, che dovranno essere espletate nella prima Assemblea utile.
- 11.8 Se viene meno la maggioranza dei componenti, il Consiglio direttivo decade automaticamente e per l'ordinaria amministrazione resta in carica il Presidente che dovrà convocare l'Assemblea entro 30 giorni, nominando la Commissione elettorale. L'Assemblea dovrà essere tenuta entro i 30 giorni successivi.
- 11.9 La Giunta Provinciale svolge le funzioni delegate dal Consiglio direttivo per determinate materie e, in caso di estrema urgenza, può deliberare, salvo ratifica del Consiglio direttivo nella prima riunione successiva.

Art. 12

Autonomia e responsabilità gestionali per l'attività venatoria

- 12.1 LA Sezione Provinciale gode di autonomia patrimoniale, gestionale, amministrativa, contabile, fiscale e di bilancio, limitatamente alle attività previste della legge 11 febbraio 1992, n. 57 per le associazioni venatorie.



Bi. Z.

- 12.2 Il patrimonio della Sezione Provinciale è costituito dai beni acquisiti, da contabilizzarsi nell'inventario e nel conto consuntivo. Chi cessa di far parte, per qualunque motivo, delle Sezioni Comunali e Intercomunali che fanno capo alle Sezioni Provinciali non ha alcun diritto sul patrimonio sezionale.
- 12.3 Le entrate finanziarie della Sezione Provinciale sono costituite dalla quota della tessera federale di propria competenza, da contributi e da donazioni e da lasciti.
- 12.4 La Sezione Provinciale ha distinti bilanci, preventivo e consuntivo, e formula una relazione annuale sull'andamento della gestione e sui programmi di attività, sottoscritta dal Presidente, insieme ad una relazione deliberata dal Collegio dei Revisori. Le modalità di gestione di cassa debbono uniformarsi ai principi generali di amministrazione e contabilità.
- 12.5 Delle obbligazioni contratte dalla Sezione Provinciale risponde unicamente la stessa con il proprio patrimonio, fermo restando la competenza e la responsabilità degli organi collegiali della Sezione.
- 12.6 Per tutti gli atti di gestione amministrativa e contabile della Sezione Provinciale, sono responsabili anche solidalmente, coloro che li hanno posti in essere.
- 12.7 Nel caso in cui gli organi della Sezione Provinciale deliberino il passaggio ad altra associazione venatoria, ogni bene e risorsa economico - patrimoniale della Sezione diverrà di proprietà della Federcaccia Lombardia.

Art. 13

Attività agonistico-sportivo-venatoria

- 13.1 La Sezione Provinciale può svolgere ogni attività agonistico-sportiva ritenuta utile al perseguimento dei fini istituzionali.
- 13.2 La Sezione Provinciale può altresì promuovere, regolamentare e giudicare competizioni sportive amatoriali per discipline agonistiche la cui titolarità appartenga a Federazioni sportive nazionali riconosciute dal CONI.
- 13.3 Le entrate e le uscite relative a tali attività, saranno contabilizzate nei bilancio sezionale.

Art. 14

Sezioni Comunali e Intercomunali

- 14.1 Le Sezioni Comunali e Intercomunali hanno sede nei comuni della provincia e sono formate dai soci.
- 14.2 Ove particolari situazioni locali lo richiedano possono essere costituite dal Consiglio direttivo della Sezione Provinciale, che ne stabilirà la denominazione, più Sezioni Comunali e Intercomunali.
- 14.3 E' in facoltà dei soci di due o più comuni di deliberare la costituzione di un'unica Sezione con il nome dei vari comuni o con altra denominazione. Tale delibera può essere assunta previo consenso del Consiglio direttivo Provinciale.
- 14.4 Le Sezioni Comunali e Intercomunali svolgono, nel proprio territorio, i compiti loro assegnati da leggi e relativi regolamenti, dalle decisioni assunte dagli Organi Provinciali e regionali della Federcaccia Lombardia e collaborano fra loro per il raggiungimento dei fini associativi.

- 14.5 In particolare le Sezioni Comunali e Intercomunali provvedono:
- a) in collaborazione con la Sezione Provinciale, alla educazione venatoria degli associati;
 - b) alla promozione di iniziative, in seno agli ambiti territoriali di caccia e ai comprensori alpini, volte alla tutela dell'ambiente e all'incremento del patrimonio faunistico e al mantenimento degli equilibri biologici fra le varie specie di fauna selvatica;
 - c) alla prevenzione e repressione del bracconaggio;
 - d) alla tenuta dell'elenco annuale dei soci;
 - e) alla riunione in assemblea dei propri iscritti;
 - f) a collaborare con gli Organi dell'associazione per iniziative di carattere Provinciale e Regionale;
 - g) alla organizzazione di mostre, concorsi ed altre iniziative di carattere venatorio, cinofilo, sportivo ed ecologico;
 - h) allo sviluppo ed al mantenimento di rapporti con associazioni, circoli e gruppi costituitisi per finalità analoghe o affini a quelle del mondo venatorio;
 - i) all'organizzazione di gruppi di difesa ambientale e di protezione civile, in particolare con funzioni antincendio e vigilanza sulle acque interne.

Art. 15 Organi Comunali

15.1 Sono Organi della Sezione comunale o Intercomunale:

- l'Assemblea;
- il Presidente;
- il Consiglio direttivo;
- il Segretario Tesoriere;
- il Collegio dei Revisori (nelle Sezioni aventi 100 o più soci e in tutti i casi ove deliberato dall'Assemblea);
- la Giunta Esecutiva (ove l'Assemblea ritenga opportuno istituirla).


15.2 Tutte le cariche sociali durano fino all'esaurimento dei cinque anni e sono onorifiche. La Sezione non può conferire ai titolari di dette cariche ruoli retribuiti, né contrarre con essi rapporti di lavoro subordinato o autonomo. La qualifica di membro del Collegio dei Revisori, è incompatibile con qualunque altra carica sociale.

Art. 16 Assemblee Comunali e Intercomunali

16.1 Le Assemblee Comunali e Intercomunali sono formate dai soci delle Sezioni;

16.2 L'Assemblea è l'organo sovrano della Sezione che provvede:

- a) alla elezione dei componenti il Consiglio nel numero stabilito dal Consiglio direttivo che ha deliberato la convocazione dell'Assemblea elettorale e del Collegio dei Revisori, ove previsto;
- b) a stabilire gli indirizzi generali di gestione dell'attività sociale;
- c) alla approvazione del Bilancio Preventivo e Conto Consuntivo;
- d) alle delibere sullo scioglimento, la fusione, incorporazione e cambio della denominazione sociale.



Bi Zigi



16.3 L'Assemblea è convocata, in via ordinaria, almeno una volta l'anno dal Consiglio direttivo entro il 28 Febbraio, per deliberare sul bilancio preventivo e consuntivo e ratificare la misura della quota sociale deliberata dal Consiglio direttivo. L'Assemblea può essere convocata in via straordinaria ogni qualvolta sia necessario, ovvero quando ne sia fatta richiesta motivata con indicazione degli argomenti da porsi all'ordine del giorno da almeno un terzo dei soci della Sezione.

L'Assemblea è convocata mediante preavviso di almeno 10 giorni. L'annuncio deve essere ampiamente pubblicizzato e rimanere affisso, per tutto il periodo di tempo precedente l'Assemblea, nella sede sociale, ove esistente.

L'avviso deve contenere il luogo, la data e l'ora della convocazione e l'indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno. I soci hanno diritto, nelle 24 ore immediatamente precedenti l'Assemblea, di prendere visione, nel luogo e ora indicati nell'avviso di convocazione, di tutti gli atti e documenti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno. L'Assemblea è fissata in prima e seconda convocazione.

Fra le due convocazioni deve intercorrere almeno un'ora. In prima convocazione, l'Assemblea è valida con la presenza di almeno un terzo dei soci della Sezione.

In seconda convocazione, l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei soci presenti.

Il Presidente della Sezione, constatata la validità della costituzione della Assemblea, invita la stessa a nominare il Presidente. Le delibere sono prese a maggioranza dei votanti. I partecipanti alle Assemblee Comunali e Intercomunali votano personalmente. Non è ammessa la delega.

Art. 17

Elezione alle cariche sociali Comunali

17.1 Il Consiglio provvede all'indizione delle elezioni nominando una Commissione elettorale di tre membri che espleta le funzioni di verifica poteri, di ammissibilità delle liste o delle candidature, di scrutinio, di direzione e controllo delle operazioni elettorali, di risoluzione di eventuali controversie e di proclamazione dei risultati.

17.2 I componenti della Commissione elettorale non sono eleggibili ad alcuna carica nell'Assemblea in cui hanno svolto tale funzione.

17.3 Le liste dei candidati devono essere presentate da un numero di soci fissato dal Consiglio direttivo nella seduta che indice le elezioni. Tali liste dovranno essere firmate dai presentatori con l'indicazione del rispettivo indirizzo e del numero della tessera federale in vigore. Le liste dovranno pervenire alla Sezione almeno cinque giorni prima del giorno stabilito per le votazioni e dovranno restare esposte nella sala del seggio per tutto il periodo delle votazioni.

17.4 E' vietata qualsiasi forma di propaganda elettorale nella sala del seggio durante lo svolgimento delle operazioni di voto.

17.5 Le elezioni avvengono mediante votazione segreta espressa su liste le quali debbono contenere un numero di candidati pari al numero dei seggi da attribuire.

E' ammessa da parte dell'elettore la cancellazione dalla lista di uno o più candidati e l'aggiunta di altri nominativi, purché corrispondenti a soci della Sezione che siano eleggibili ai sensi dell'art. 18.

Se viene presentata una sola lista risulteranno eletti i candidati della lista che avranno riportato il maggior numero di voti.

E' comunque ammesso il voto di lista.

Se vengono presentate due o più liste risulteranno eletti i candidati che avranno ottenuto il maggior numero di voti, anche se in liste diverse.

Se, nei termini e modi previsti dal presente Statuto, non viene presentata alcuna lista, la votazione avviene su schede in bianco distribuite dalla Commissione elettorale a ciascun iscritto. Risulteranno eletti i candidati che avranno ottenuto il maggior numero di voti.

17.6 Le candidature al Collegio dei Revisori possono essere presentate anche nel corso dell'Assemblea da almeno due soci.

Avverso la decisione della Commissione elettorale sulle contestazioni sorte in sede di verifica poteri o su qualunque altra contestazione sulla regolarità delle votazioni, ivi compreso l'esito delle stesse, è consentito reclamo motivato alla Sezione Provinciale della Federcaccia. Il reclamo deve essere preannunciato con dichiarazione scritta e succintamente motivato prima della chiusura dell'Assemblea e deve essere presentato entro 3 giorni dall'Assemblea medesima.

La Sezione Provinciale delibera in merito al reclamo, sentite le parti, entro 15 giorni dal ricevimento.

Art. 18

Requisiti per l'elezione alle cariche sociali

18.1 Per essere eletti alle cariche sociali i soci, in possesso della tessera federale, a fini venatori, devono:

- a) non aver riportato condanne definitive per reati dolosi che comportino il divieto di contrarre relazione con la Pubblica Amministrazione o di ricoprire cariche pubbliche, se non intervenuto provvedimento di estinzione del reato o delle sanzioni penali per gravi infrazioni alle leggi sulla caccia;
- b) non essere stati sottoposti a sanzioni disciplinari da parte della Federcaccia e di associazioni ad essa affiliate, che abbiano comportato squalifiche o inibizioni superiori a due anni.
- c) non avere rapporti di lavoro subordinato ovvero rapporti professionali o commerciali continuativi con la Federazione.

Art. 19

Il Presidente Comunale

19.1 Il Presidente ha la rappresentanza della Sezione, presiede il Consiglio direttivo e lo convoca. Firma unitamente al Segretario Tesoriere i documenti di spesa, Attua le delibere del Consiglio direttivo e adotta in caso di urgenza i provvedimenti necessari.

19.2 Il Vice Presidente più anziano di età sostituisce il Presidente in ogni caso di assenza o impedimento.

19.3 In caso di dimissioni, impedimento permanente o decadenza del Presidente o del Vice Presidente, il Consiglio direttivo provvede alla elezione del nuovo Presidente o Vice Presidente entro 30 giorni.

- 19.4 L'Assemblea può eleggere per acclamazione a Presidente onorario chi abbia acquisito rilevanti benemeritenze nello sport della caccia e nella attuazione dei fini istituzionali della Federazione.
- 19.5 Il Presidente onorario partecipa a titolo consultivo alle sedute del Consiglio direttivo.

Art. 20

il Consiglio Direttivo Comunale

- 20.1 Il Consiglio direttivo è composto da almeno 3 membri eletti dall'Assemblea ai sensi del precedente articolo 16.
- 20.2 I componenti del Consiglio direttivo restano in carica fino all'esaurimento dei cinque anni e sono rieleggibili.
- 20.3 Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione elegge a scrutinio segreto fra i suoi componenti il Presidente, uno o più Vice Presidenti e il Segretario - Tesoriere.
- 20.4 Il Consiglio direttivo si riunisce almeno 3 volte all'anno su convocazione del Presidente ed è regolarmente costituito con la presenza di almeno la metà dei membri più il Presidente. La convocazione deve essere effettuata con mezzi idonei e almeno 7 giorni prima della data fissata per la riunione, salvo motivi di eccezionale urgenza e salvo l'ipotesi di presenza totale.
- 20.5 Il Consiglio direttivo si riunisce inoltre ogni qualvolta ne facciano richiesta almeno un terzo dei suoi componenti.
- 20.6 Qualora il Presidente non provveda a convocare il Consiglio entro 15 giorni dalla richiesta, la convocazione può essere effettuata direttamente dai Consiglieri di cui al comma precedente.
- 20.7 Il Consiglio direttivo delibera a maggioranza; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
- 20.8 In caso di dimissioni, decadenza o impedimento permanente di uno o più consiglieri, subentra al loro posto il primo dei non eletti nell'Assemblea; in caso contrario si procede alla relativa elezione alla prima assemblea utile.
- 20.9 In caso di decadenza, dimissioni o impedimento definitivo di consiglieri che rappresentino almeno la metà del Consiglio, l'intero Consiglio decade e il Presidente e il Segretario Tesoriere restano in carica per l'ordinaria amministrazione e per la convocazione dell'assemblea elettiva, da tenersi entro 30 giorni dalla avvenuta decadenza. In caso di inerzia la Sezione Provinciale provvede ai sensi del successivo articolo 25.

Art. 21

Compiti del Consiglio Direttivo Comunale

- 21.1 Il Consiglio direttivo è l'organo di direzione e gestione della Sezione; esso provvede, in conformità agli indirizzi approvati dall'Assemblea, alla conduzione della Sezione e alla realizzazione dei fini sociali.
- 21.2 Il Consiglio direttivo è competente su qualsiasi materia che il presente Statuto non riservi ad altro organo.

Art. 22

Giunta Esecutiva Comunale

- 22.1 La Giunta Esecutiva è composta dal Presidente, da uno o più Vice Presidenti, dal Segretario Tesoriere e da altri membri del Consiglio eletti nel proprio ambito.
- 22.2 La Giunta Esecutiva delibera in merito a tutte le materie che ad essa siano delegate dal Consiglio direttivo.

Art. 23

Il segretario tesoriere Comunale

- 23.1 Il Segretario Tesoriere è eletto dal Consiglio direttivo ai sensi del precedente articolo 20 comma 3.
- 23.2 Il Segretario Tesoriere cura e conserva i verbali delle riunioni del Consiglio direttivo, svolge tutte le pratiche di carattere amministrativo e finanziario, firma congiuntamente al Presidente gli impegni di spesa, predispone il bilancio preventivo e il conto consuntivo da deliberarsi dal Consiglio direttivo ai fini dell'approvazione da parte dell'Assemblea ed è responsabile della regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili.

Art. 24

Il Collegio dei Revisori delle Sezioni Comunali e Intercomunali

- 24.1 Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi e un supplente eletti dall'Assemblea.
- 24.2 Il Collegio elegge nel suo seno il Presidente.
- 24.3 Il Collegio dei Revisori controlla la gestione finanziaria e contabile della Sezione, la regolare tenuta della contabilità e dei libri sociali. Formula inoltre la relazione sui progetti di bilancio preventivo e conto consuntivo.
- 24.4 Il Presidente del Collegio è invitato a presenziare alle riunioni del Consiglio direttivo.
- 24.5 Il revisore supplente partecipa alle riunioni del Collegio ogni qualvolta i revisori effettivi siano assenti. I revisori decadono in caso di decadenza o dimissioni del Consiglio e non possono essere revocati se non per giusta causa.

Art. 25

Commissari Straordinari

- 25.1 In caso di irregolarità gravi nella gestione della Sezione o di manifesto mancato funzionamento, su istanza di soci o di componenti il Consiglio direttivo, la Sezione Provinciale può, esperite le opportune indagini, nominare un Commissario Straordinario. Qualora la Sezione Provinciale non provveda, l'Assemblea Regionale potrà procedere in sostituzione. La nomina del Commissario è immediatamente esecutiva.
- 25.2 Il Commissario straordinario provvede alla gestione ordinaria, pone in essere tutti gli atti necessari per la rimozione delle eventuali irregolarità e convoca l'Assemblea della Sezione per l'elezione dei nuovi organi entro tre mesi dalla nomina.

- 25.3 Contro il provvedimento di nomina del Commissario è ammesso ricorso al Consiglio Regionale nel termine di giorni 10 dalla comunicazione.
- 25.4 Il Commissario straordinario non ha diritto di voto.

Art. 26

Scritture contabili

- 26.1 La sezione comunale e/o Intercomunale conserva e cura i seguenti libri:
- a) l'elenco dei soci;
 - b) la raccolta delle delibere del Consiglio direttivo e relativi verbali;
 - c) la raccolta dei verbali del Collegio dei Revisori (ove esistente);
 - d) libri e scritture contabili previste dalla vigente legislazione.

Art. 27

Patrimonio ed entrate

- 27.1 Il patrimonio della Sezione è costituito:
- a) dal fondo costituito dalle quote di adesione degli associati e da ogni loro eventuale contributo, nonché da ogni altra entrata che pervenga alla Sezione per il raggiungimento dei fini sociali;
 - b) dai beni mobili e immobili di proprietà della Sezione secondo le risultanze del libro degli inventari.
- 27.2 L'eventuale gestione di attività commerciali, anche di carattere ricreativo continuativo, deve essere oggetto di scritture e bilanci separati dalla gestione della Sezione. Ove tale attività sia affidata a terzi, gli eventuali utili e oneri della gestione fanno capo esclusivamente ai terzi affidatari della gestione e non incidono sul fondo comune della Sezione, né possono ad alcun titolo comportare obbligazioni o responsabilità di quest'ultima.
- 27.3 In caso di scioglimento della Sezione, il relativo patrimonio viene devoluto alla Sezione Provinciale per essere destinato ai fini istituzionali della Federazione, prioritariamente nell'ambito locale.
- 27.4 Quando presso una sezione o una sottosezione si costituisce un circolo, la relativa gestione deve essere tenuta, in ogni caso, separata da quella della sezione alla quale è aggregato.

Art. 28

Sottosezioni Comunali e Intercomunali

- 28.1 L'Assemblea può autorizzare, su proposta del Consiglio direttivo o su richiesta dei soci interessati, la costituzione di sottosezioni per la migliore realizzazione dei fini statutari in funzione di particolari esigenze o condizioni locali.
- 28.2 La sottosezione è alle dirette dipendenze della Sezione ed opera secondo gli indirizzi e sotto la vigilanza di quest'ultima.
Essa è diretta un Consiglio direttivo composto da non meno di tre membri eletti fra i soci della sottosezione medesima.
- 28.3 Il Consiglio direttivo elegge nel proprio ambito, mediante votazione segreta, il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario della sottosezione.

28.4 Il Collegio dei Revisori della Sezione esplica le funzioni di sua competenza anche nei confronti della sottosezione.

28.5 I soci della sottosezione partecipano con diritto di voto alla Assemblea della Sezione.

28.6 La sottosezione ha autonomia organizzativa, contabile e di gestione sotto la vigilanza della Sezione comunale o Intercomunale.

28.7 La Sezione può determinare annualmente la quota per ciascun iscritto da destinare al funzionamento amministrativo della sottosezione.

28.8 Si applicano alle sottosezioni, in quanto compatibili, tutte le norme dettate per il funzionamento della Sezione comunale O Intercomunale.

Art. 29


Norma transitoria

29.1 Nelle more dell'applicazione delle norme del presente statuto valgono le norme dello statuto precedente.

Varese 8 Febbraio 2014




A handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The stamp contains the text "MUNICIPALITÀ DI VARESE" and "CANTONE DI VARESE".



A handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The stamp contains the text "MUNICIPALITÀ DI VARESE" and "CANTONE DI VARESE". Below the stamp is another handwritten signature.

Copia in più fogli, conforme all'originale, che rilascio io sottoscritto Antonino Ferrara, notaio in Saronno, per gli usi consentiti dalla legge.

Saronno, - 5 MAR 2014



The image shows a handwritten signature in black ink, which is highly stylized and cursive. To the right of the signature is a circular notary seal. The seal contains the text "SARONNO * ANTONINO FERRARA" around the top edge and "NOTAIO" around the bottom edge. In the center of the seal, there is a coat of arms or emblem.